



## REGOLAMENTO

### INCENTIVI IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Anno 2025

#### Articolo 1 – Finalità

La Camera di Commercio di Verona, **allo scopo di promuovere e qualificare la sicurezza sui luoghi di lavoro**, intende incentivare le imprese che, per obbligo di legge, devono sostenere spese per assolvere agli adempimenti e agli adeguamenti in materia di sicurezza dei propri luoghi di lavoro verso i propri dipendenti e verso gli utenti.

L'iniziativa si inquadra nelle competenze attribuite alla Camera di Commercio dalla legge n. 580/1993 e s.m.i.

#### Articolo 2 – Risorse finanziarie

La dotazione finanziaria prevista per tale intervento è pari ad € **400.000,00**, di cui € **85.000,00** saranno destinati, **prioritariamente, a favorire gli investimenti per l'acquisto di DAE (defibrillatori Automatici Esterni, operanti in modalità semi-automatica o completamente automatica) e per la relativa formazione effettuata da soggetti accreditati sulla base delle vigenti disposizioni normative.**

La Camera di Commercio di Verona si riserva la facoltà di integrare, qualora possibile, la dotazione finanziaria di cui sopra con ulteriori risorse di bilancio che dovessero rendersi disponibili, prima dell'approvazione della graduatoria, nell'ottica di garantire il massimo soddisfacimento delle domande ammissibili.

La Camera di Commercio di Verona si riserva la facoltà di decretare con provvedimento dirigenziale la riapertura dei termini di scadenza del Regolamento in caso di non esaurimento delle risorse disponibili o di chiudere anticipatamente lo stesso per esaurimento delle risorse disponibili. L'eventuale riapertura dei termini o chiusura anticipata del bando sarà resa nota sul sito internet della Camera di Commercio [www.vr.camcom.it](http://www.vr.camcom.it).

I contributi riconosciuti alle imprese ai sensi del presente Bando sono erogati in osservanza della normativa comunitaria in tema di Aiuti di Stato, con particolare riferimento al Regolamento UE n. 2831/2023 della Commissione del 13/12/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", applicabile a tutti i settori, ad eccezione dei settori specificatamente esclusi dall'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f).

Ai sensi dell'art. 3 del suddetto Regolamento l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a una medesima impresa non può superare i 300.000,00 euro nell'arco di tre anni.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione

Alle imprese operanti nel settore della produzione primaria si applica il Regolamento UE n. 1408/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo - soglia massima 25.000,00 euro.

Alle imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura si applica il Regolamento UE n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (ora 107 e 108) agli aiuti "de minimis" nel settore pesca e acquacoltura - soglia massima 30.000,00 euro.<sup>2</sup>

Ai fini dell'applicazione dei suddetti regimi si deve fare riferimento al concetto di "impresa unica", così come definita dal Regolamento n. 2831/2023 sopra citato.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti comunitari e, in ogni caso, nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

In sede di concessione del contributo e in fase di caricamento dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) o, nei casi previsti, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), la Camera di Commercio provvederà direttamente:

- a) a ridurre, in caso di superamento della soglia "de minimis", il contributo concesso per farlo rientrare nel massimale "de minimis" di riferimento;
- b) a escludere la domanda di contributo nel caso il massimale "de minimis" di riferimento dell'impresa sia già stato raggiunto con contributi concessi precedentemente la presentazione della domanda.

Gli aiuti previsti dal presente Bando **sono cumulabili**, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime "de minimis", se l'aiuto cumulato non supera l'intensità e/o l'importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione.

I contributi di cui al presente Bando sono cumulabili con altri contributi pubblici anche nei casi in cui tali contributi pubblici non siano giuridicamente inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE (es: credito d'imposta di valenza generale), purché non sia superata un'intensità massima del 100% dei costi sostenuti dalle imprese relativamente agli stessi costi ammissibili e la normativa di riferimento lo consenta.

### Articolo 3 – *Tipologie di interventi e spese ammissibili*

Con il presente Regolamento si intendono finanziare, tramite la concessione di un contributo a fondo perduto, iniziative progettate/realizzate dalle imprese per **l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.**

Sono ammissibili:

- ✓ **costi sostenuti per l'acquisto di DAE (defibrillatori Automatici Esterni, operanti in modalità semi-automatica o completamente automatica) e per la relativa formazione effettuata da soggetti accreditati sulla base delle vigenti disposizioni normative;**

---

di aiuti "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti: il triennio precedente è inteso come 3 periodi di 365 giorni.

<sup>2</sup> Il triennio di riferimento per i Regolamenti UE n. 1408/2013 e n. 717/2014 per la verifica del non superamento della soglia di aiuti "de minimis" percepiti va calcolato a ritroso, a partire dall'ultimo aiuto concesso, considerando l'esercizio finanziario in questione e i due precedenti.

- ✓ **costi per la formazione del personale in presenza** in materia di sicurezza e primo soccorso sui luoghi di lavoro previsti dal Documento Valutazione dei Rischi (DVR) o dal Piano della sicurezza e coordinamento (PSC) vigente in azienda (se previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente);
- ✓ **costo per la consulenza della prima stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o per l'aggiornamento** dovuto alle significative variazioni intervenute nell'organizzazione aziendale (ad es. introduzione di nuovi processi, macchinari, nuova organizzazione del personale e aggiornamento delle mansioni);
- ✓ **costi sostenuti per la manutenzione e i controlli periodici** dei macchinari e degli impianti previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- ✓ **costi sostenuti per l'acquisto dell'attrezzatura antincendio e primo soccorso;**
- ✓ **costi per la realizzazione di nuove misure preventive e protettive** da realizzarsi come previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Per quanto riguarda le forniture di cui all'art. 3 del presente Regolamento:

- la consulenza per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e/o del Piano della sicurezza e coordinamento (PSC) e la formazione al personale in materia di sicurezza sul lavoro **devono essere erogate da società e professionisti del settore in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente;**
- le forniture di attrezzature infortunistiche, antincendio e di primo soccorso devono essere fatturate da **fornitori specializzati**, corredate da tutta la documentazione certificativa che la normativa vigente in materia prevede;
- il possesso dei requisiti per la fornitura del servizio di consulenza e di formazione di cui sopra sarà oggetto di apposita certificazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante della società o dal professionista fornitore. Il contenuto della dichiarazione potrà essere oggetto di verifica in fase istruttoria da parte dell'ente, attraverso la richiesta di esibizione dei documenti (contratti, incarichi, fatture) a comprova delle dichiarazioni rese. Si procederà all'esclusione in caso di dichiarazioni non comprovate.

Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per trasporto, vitto e alloggio.

Le spese che si prevede di realizzare devono essere effettuate presso la sede o le unità locali ubicate nella provincia di Verona, e devono essere destinate e funzionali all'attività d'impresa.

**Potranno essere ammesse solo le spese fatturate a partire dal 01 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025 e quietanzate entro la data di trasmissione della rendicontazione.**

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse.

**Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.L. 24/02/2023 n. 13, convertito nella Legge 21 aprile 2023, n. 41, saranno ammissibili al bando le sole fatture che riporteranno il codice CUP (Codice Unico di Progetto) che la Camera di Commercio comunicherà alle imprese beneficiarie della concessione del contributo.** Le imprese dovranno pertanto richiedere ai propri fornitori di inserire il CUP nelle fatture elettroniche relative alle spese da presentare per le agevolazioni previste dal bando, **pena l'esclusione dei documenti di spesa dal computo della spesa ammissibile.**

**Per le sole fatture emesse antecedentemente alla comunicazione del codice CUP da parte della Camera di Commercio le imprese beneficiarie dovranno provvedere, mediante apposita procedura, all'integrazione del giustificativo di spesa con l'indicazione del CUP, nelle modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 438 del 2020, esclusivamente in via telematica, e previste dalla Circolare Agenzia Entrate 14/E 2019 (o successive nuove modalità), pena l'esclusione dei documenti di spesa dal computo della spesa ammissibile.**

**Per le fatture emesse dopo la comunicazione del codice CUP e sprovviste dello stesso, non sarà ammessa alcuna regolarizzazione o integrazione successiva del documento di spesa che verrà escluso dal computo delle spese ammissibili.**

**L'obbligo di cui al comma 6 del D.L. 24/02/2023 n. 13 (inserimento del CUP in fattura) non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, al fine di garantire, come previsto dalla normativa, la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato dalla Camera di Commercio, il CUP deve essere riportato direttamente dall'impresa beneficiaria del contributo sull'originale di ogni fattura con scrittura indelebile.**

#### **Articolo 4 – Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare del contributo le micro imprese, le piccole imprese e le medie imprese (in breve MPMI) così come definite dall'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 (modificato dal Regolamento UE n. 1315/2023), aventi **sede legale e/o unità locali in provincia di Verona.**

#### **Articolo 5 – Casi di esclusione e di inammissibilità**

I requisiti di ammissibilità di cui all'articolo precedente, oltre alle ulteriori condizioni e prescrizioni previste dal presente Regolamento, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e dell'erogazione del contributo, **pena la revoca del contributo medesimo.**

**A pena di esclusione, l'impresa dovrà:**

1. essere attiva;
2. essere in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese (non sono ammissibili i soggetti iscritti solo al REA e/o agli altri Albi, Ruoli e Registri camerali);
3. avere sede legale e/o unità locale in provincia di Verona;
4. rientrare nella definizione di micro, piccola e media impresa così come definita dall'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 (modificato dal Regolamento UE n. 1315/2023);
5. non trovarsi in stato di difficoltà <sup>(3)</sup>.

Non possono partecipare al presente bando coloro che hanno ottenuto la concessione del contributo a valere sul Regolamento "Incentivi in tema di sicurezza sul lavoro – anno 2024" della Camera di Commercio di Verona, a prescindere dalla effettiva percezione dello stesso (fatta eccezione per coloro che risultano in condizione sospensiva per esaurimento dei fondi).

**Alla data di presentazione della rendicontazione, le imprese dovranno risultare in regola con il diritto annuale.**

**Nel caso in cui si riscontri una irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi e a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, pena la decadenza del contributo.**

**Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012<sup>(4)</sup>, non sarà liquidato alcun contributo ai soggetti che, al momento dell'erogazione, risultino avere forniture in essere con la Camera di Commercio di Verona.**

<sup>(3)</sup> In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 (modificato dal Regolamento UE n. 1315/2023).

<sup>(4)</sup> "... Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche..."

## Articolo 6 – Ammontare del contributo

Il costo minimo complessivo degli investimenti di cui all'art. 3 del presente Regolamento deve essere di almeno € **500,00** (esclusa Iva e altri oneri di legge).

Non saranno concessi contributi per investimenti di costo complessivo inferiore.

**In ogni caso, l'impresa potrà ottenere un contributo di importo massimo pari al 50% delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute fino al valore massimo di contributo totale pari a € 5.000,00.**

Qualora l'impresa richiedente risulti, al momento della presentazione della domanda e **alla data di trasmissione della rendicontazione del contributo**, iscritta nell'Elenco del "Rating di Legalità" verrà, altresì, riconosciuta una premialità pari a € **100,00**.<sup>(5)</sup>

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR 600/73, ove previsto.

## Articolo 7 – Presentazione delle domande

**A pena di esclusione**, le richieste di contributo devono essere trasmesse **esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale**, attraverso lo sportello on line "**Contributi alle imprese**", all'interno del sistema **Webtelemaco di Infocamere** <sup>(6)</sup> - **Servizi e-gov (completamente gratuito) dalle ore 9:00 del 5 maggio 2025 alle ore 16:00 del 14 maggio 2025. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.**

Sul sito internet camerale [www.vr.camcom.it](http://www.vr.camcom.it) – sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro Congressi / Contributi alle imprese veronesi / Incentivi in tema di sicurezza sul lavoro anno 2025*, sono reperibili le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

**Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.**

L'invio della domanda può essere delegato ad un **intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche**. Il modulo di **procura** per l'invio telematico è scaricabile dal sito internet camerale [www.vr.camcom.it](http://www.vr.camcom.it) – sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro Congressi / Contributi alle imprese veronesi / Incentivi in tema di sicurezza sul lavoro anno 2025*.

**A pena di esclusione**, alla pratica telematica, relativa alla richiesta di contributo, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;

---

<sup>(5)</sup> Il rating di legalità consiste nell'attribuzione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di un punteggio che misura il previsto livello di legalità dei comportamenti aziendali. Possono chiedere l'attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al R.I. da almeno due anni. Il rating, che ha un range tra un minimo di una "stelletta" ad un massimo di tre "stellette", viene attribuito sulla base delle dichiarazioni delle aziende, verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta (art. 8 Regolamento di attuazione dell'art. 5-ter del D.L. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, co. 1-quinquies, del D.L. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 62/2012, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

<sup>(6)</sup> Tutti i sistemi Telemaco sono disponibili **dalle 9 alle 16 dei giorni feriali**. Negli altri orari non è garantita la presenza di tutti i servizi, data la necessità di interventi di manutenzione.

- b) ALLEGATI AL MODELLO BASE (da salvare e scansionare), che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato:
1. **modulo di domanda**, disponibile sul sito internet [www.vr.camcom.it](http://www.vr.camcom.it) - sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro Congressi / Contributi alle imprese veronesi / Incentivi in tema di sicurezza sul lavoro anno 2025*, compilato in ogni sua parte e contenente **il programma** dettagliato dell'iniziativa, da cui si evinca con chiarezza la tipologia e il costo complessivo dell'intervento per il quale si chiede il contributo;
  2. **preventivi/fatture di spesa**: i preventivi/fatture di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (non saranno ammessi auto preventivi/fatture);
  3. **autodichiarazione fornitori** (art. 4 del Regolamento) scaricabile dal sito internet [www.vr.camcom.it](http://www.vr.camcom.it) - sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro Congressi / Contributi alle imprese veronesi / Incentivi in tema di sicurezza sul lavoro anno 2025*, firmato digitalmente dal dichiarante (fornitore).

Nel caso di pratiche inviate tramite intermediario, dovrà essere allegata, altresì, la seguente ulteriore documentazione (da salvare e scansionare):

- modulo di procura per l'invio telematico, sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell'intermediario;
- copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.

**È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.**

**È ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di contributo (la prima pervenuta in ordine cronologico).**

**La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.**

### **Articolo 8 – Valutazione delle domande e ammissione al contributo**

L'ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili previa verifica di ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento.

L'U.O. Servizi Finanziari - Contributi verifica l'ammissibilità delle domande sulla base dei requisiti prescritti dal presente Regolamento.

È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che **la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.**

L'U.O. Servizi Finanziari - Contributi, sulla base della documentazione prodotta e delle integrazioni richieste, predispone l'elenco delle imprese ammesse a contributo.

**L'ordine di precedenza nella graduatoria è determinato dai seguenti criteri di priorità:**

- 1) **acquisto di DAE (defibrillatori Automatici Esterni, operanti in modalità semi-automatica o completamente automatica) e relativa formazione effettuata da soggetti accreditati sulla base delle vigenti disposizioni normative fino al raggiungimento dello**



stanziamento riservato pari a € 85.000,00 di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento;

- 2) ammontare crescente dell'investimento di cui al punto 1;
- 3) ammontare crescente dell'investimento ammesso a contribuzione.

### Articolo 9 – Concessione del contributo

La concessione del contributo, a seguito dell'attività istruttoria effettuata dall'U.O. Servizi Finanziari - Contributi, avverrà con determinazione dirigenziale fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione a ciascun richiedente dell'esito della domanda all'indirizzo di PEC presso il quale l'impresa ha eletto domicilio.

### Articolo 10 – Rendicontazione e liquidazione del contributo

L'erogazione del contributo avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di contributo. Sul sito internet camerale [www.vr.camcom.it](http://www.vr.camcom.it) - sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro Congressi / Contributi alle imprese veronesi/ Incentivi in tema di sicurezza sul lavoro anno 2025*, saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet [www.vr.camcom.it](http://www.vr.camcom.it) - sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro Congressi / Contributi alle imprese veronesi/ Incentivi in tema di sicurezza sul lavoro anno 2025*), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato, compilato in ogni sua parte (da salvare o scansionare);
- 2) copie delle fatture e degli altri documenti di spesa, intestati all'impresa richiedente, **debitamente quietanzati**. Ai fini della rendicontazione è possibile presentare fatture emesse da un fornitore diverso rispetto a quello indicato in sede di domanda, fermo restando il rispetto delle caratteristiche previste dall'art. 3 del Regolamento. Le fatture dovranno riportare il CUP (Codice Unico di Progetto) comunicato dalla Camera di Commercio in sede di concessione del contributo (modalità riportate nell'articolo 3 del presente Regolamento);
- 3) copie dei pagamenti, intestati all'impresa richiedente, effettuati esclusivamente mediante **transazioni verificabili** (ri.ba., assegno, bonifico, etc... - per quietanza si intende copia dei documenti attestanti il pagamento e, nel caso di assegno, copia dell'estratto conto da cui risulti l'addebito e copia dell'assegno o della relativa matrice, mentre saranno accettati pagamenti con carta di credito solo se accompagnati da estratti conto intestati all'impresa beneficiaria da cui risulti l'addebito stesso). In caso di bonifico deve essere documentata l'avvenuta esecuzione con ricevuta di presa in carico della banca completa di codice CRO; in alternativa, comunicazione della banca di eseguita transazione o copia dell'estratto conto in cui siano leggibili sia la riga di interesse sia il nominativo dell'intestatario del conto. Non è sufficiente la sola disposizione di pagamento inoltrata alla banca senza conferma di presa in carico o di avvenuta esecuzione). Per la quietanza delle fatture non verrà considerato valido ai fini del pagamento la cessione, al fornitore o a terzi, di beni usati a parziale/totale compensazione dell'importo delle fatture ammesse a contributo. Non saranno ammesse autofatture, né pagamenti in contanti;
- 4) attestato di superamento del corso riferito a ogni singolo partecipante;
- 5) copia dei contratti con le società fornitrici o con i professionisti (art. 3 del Regolamento).

Tale documentazione dovrà essere inviata **esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale**, attraverso lo sportello on line **“Contributi alle imprese”**, all'interno del sistema **Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov (completamente gratuito) entro e non oltre il 26**

**febbraio 2026, pena la decadenza del contributo. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione.**

Sarà facoltà dell'Ente camerale richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta.

**La mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta:**

- **la non ammissibilità della spesa di riferimento con conseguente riduzione del contributo;**
- **la decadenza del contributo qualora la non ammissibilità della spesa di riferimento, di cui al punto precedente, comporti la riduzione delle spese ammissibili al di sotto del minimo previsto nell'art. 6 del presente Regolamento;**
- **la decadenza del contributo in tutti gli altri casi.**

La liquidazione del contributo sarà, altresì, subordinata alle seguenti verifiche:

- 1) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In caso di D.U.R.C. irregolare, si procederà ad attivare l'intervento sostitutivo con l'Ente creditore, come disposto dall'art. 31, comma 8 bis, del D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013;
- 2) dichiarazione in materia di antiriciclaggio per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela, ai sensi del D.Lgs. 21/11/2017 n. 231 e s.m.

## **Articolo 11 – Controlli**

La Camera di Commercio di Verona si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo e il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

In caso di esito negativo dei controlli si procederà alla revoca d'ufficio del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

## **Articolo 12 – Revoca del contributo**

L'eventuale contributo assegnato sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:

- mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto al precedente art. 10;
- sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 5;
- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- impossibilità di effettuare i controlli, di cui all'art. 11, per cause imputabili al beneficiario;
- rinuncia da parte del beneficiario.

**In caso di revoca del contributo le eventuali somme, erogate dalla Camera di Commercio, dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.**



**Articolo 13 – Responsabile del Procedimento**

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente Regolamento è assegnato al Responsabile del Servizio Promozione e Sviluppo.

L'avvio del procedimento amministrativo inerente il presente Regolamento coincide con la data di protocollazione della domanda da parte della Camera di Commercio.

L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla Legge n. 241/90 e s.m., è assolto di principio con la presente informativa.

Il procedimento di concessione del contributo si deve concludere entro 180 giorni successivi alla data di chiusura del bando.

Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi a:

**Ufficio Servizi Finanziari Contributi**

E-mail: [contributi@vr.camcom.it](mailto:contributi@vr.camcom.it)

**Articolo 14 – Valutazione dell'azione camerale**

Le imprese beneficiarie dei contributo concessi ai sensi del presente Regolamento si impegnano a fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.

**Articolo 15 – Norme per la tutela della privacy**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, vengono fornite agli interessati le seguenti informazioni.

**Finalità e base giuridica del trattamento**

I dati personali acquisiti tramite la presente richiesta di contributo saranno trattati dalla Camera di Commercio per fini istituzionali e al solo scopo di gestire la procedura inerente l'eventuale concessione del contributo camerale.

**Modalità del trattamento**

I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e potranno essere comunicati a:

- a. Istituto Tesoriere della Camera di Commercio di Verona;
- b. CIPE (Comitato Interministeriale per lo Sviluppo Economico) ai fini del Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) mediante l'attribuzione del CUP (Codice Unico di Progetto);
- c. Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai fini della tenuta del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- d. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ai fini della tenuta del Registro Aiuti di Stato SIAN.

In caso di concessione di contributo camerale, i dati verranno pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

**Conservazione dei dati**

I dati raccolti saranno trattati e conservati nell'archivio informatico dell'Ente fino al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

**Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona - Corso Porta Nuova, 96 - 37122 Verona.

**Responsabile del trattamento**

Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Area Affari Economici.

**Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)**

Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO - Data Protection Officer o RPD - Responsabile della protezione dei dati personali (dati di contatto: [rpd@vr.legalmail.camcom.it](mailto:rpd@vr.legalmail.camcom.it)).

**Diritti dell'interessato**

In ogni momento l'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento. In particolare, l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo e di revocare il consenso prestato, rivolgendo apposita richiesta all'Area Affari Economici a mezzo posta (Corso Porta Nuova, 96 - 37122 Verona), posta elettronica certificata ([contributi@vr.legalmail.camcom.it](mailto:contributi@vr.legalmail.camcom.it)) o posta elettronica ([contributi@vr.camcom.it](mailto:contributi@vr.camcom.it)).

L'interessato potrà, altresì, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, allorché il trattamento sia effettuato in violazione delle disposizioni vigenti.